



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-94/19, 11 marzo 2020, ECLI:EU:C:2020:193	San Domenico Vetraria Spa contro Agenzia delle Entrate	VII	Rinvio pregiudiziale	IT	Ultima istanza	-	-	armonizzazione delle legislazioni - neutralità dell'Iva	Ambito di applicazione dell'Iva - Operazioni imponibili - Onerosità - Distacco di personale da parte di una società controllante ad una controllata - Imponibilità - Condizioni
<b>Classificazione</b>									
- diritto secondario - imposte indirette									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
Il giudice del rinvio chiede se gli articoli 2 e 6 della sesta direttiva iva ed il principio di neutralità fiscale debbano essere interpretati nel senso che ostano a che i prestiti o i distacchi di personale di una controllante a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo debbano essere considerati rilevanti ai fini iva.									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 2, punto 1, della Sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una legislazione nazionale che non ritiene rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a condizione che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>La sentenza in oggetto ha dichiarato la normativa italiana che regola il trattamento del distacco di personale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto incompatibile con quella comunitaria.</p> <p>La vicenda tra origine da un accertamento tributario dell'Agenzia delle Entrate cui è stata sottoposta la San Domenico Vetraria Spa, società per azioni italiana, con riferimento ad un distacco di un dirigente effettuato presso una sua controllata, anch'essa una società per azioni italiana, nel corso del 2004, al fine di occupare il posto di direttore di uno stabilimento. In tale contesto, la San Domenico Vetraria Spa ha ricevuto dalla propria controllante fatture recanti importi corrispondenti ai costi sostenuti per il dirigente distaccato ed ha successivamente operato le relative detrazioni. Secondo il diritto italiano, e più precisamente l'art. 8 comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non sono rilevanti ai fini iva i prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. Sulla base di tale normativa, l'Amministrazione riteneva che i rimborsi pagati dalla società italiana non riguardassero prestazioni di servizi tra una controllante e la sua controllata, con la conseguenza che dovessero essere ritenuti estranei alla sfera di applicazione dell'imposta. Il ricorso proposto dalla San Domenico Vetraria Spa era respinto sia dai giudici di primo grado che da quelli di appello, sulla base dell'argomento che, in mancanza di prova che il dipendente distaccato avesse ricevuto una maggiorazione di somme o esercitato funzioni diverse da quelle già svolte presso la distaccante, gli importi pagati corrispondessero a meri rimborsi e dovessero quindi essere irrilevanti ai fini dell'imposta.</p> <p>La Corte di Giustizia ritiene che tale normativa citata sia incompatibile con l'art. 2 della c.d. Sesta direttiva, in quanto il distacco di personale deve essere considerato a tutti gli effetti come una prestazione di servizi a titolo oneroso, a condizione però che sussistano un nesso diretto ed un reciproco condizionamento con il rimborso pagato. Più nel dettaglio, i giudici ricordano che nel sistema dell'iva, le operazioni, al fine di essere considerate imponibili, presuppongono l'esistenza di un negozio giuridico tra le parti implicante la stipulazione di un controvalore (sentenza del 22 giugno 2016, Český rozhlas, C-11/15, EU:C:2016:470, punto 20 e giurisprudenza ivi citata) ed un nesso diretto di quest'ultimo con il servizio reso (sentenze del 22 giugno 2016, Český rozhlas, C 11/15, EU:C:2016:470, punti 21 e 22 nonché giurisprudenza ivi citata; del 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, C 295/17, EU:C:2018:942, punto 39, nonché del 3 luglio 2019, UniCredit Leasing, C 242/18, EU:C:2019:558, punto 69).</p> <p>Tale nesso diretto sussiste quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente (sentenze del 3 marzo 1994, Tolsma, C 16/93, EU:C:1994:80, punti da 13 a 20, e del 16 ottobre 1997, Fillibeck, C 258/95, EU:C:1997:491, punti da 15 a 17), vale a dire che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa (v., in tal senso, sentenze del 23 novembre 1988, Naturally Yours Cosmetics, 230/87, EU:C:1988:508, punto 14, e del 2 giugno 1994, Empire Stores, C 33/93, EU:C:1994:225, punto 16).</p> <p>Prima di demandare al giudice del rinvio l'analisi della sussistenza di tali elementi nel caso specifico, e quindi di decidere se il distacco di personale operato dalla San Domenico Vetraria Spa possa essere considerato come un'operazione effettuata a titolo oneroso ai fini iva, la Corte di Giustizia ribadisce anche che il concetto di onerosità nell'ambito di tale sistema d'imposta è scollegato dall'eventuale scopo di lucro perseguito. Di conseguenza, è irrilevante la circostanza che il corrispettivo sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell'ambito della fornitura della sua prestazione (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2005, Hotel Scandic Gåsabäck, C 412/03, EU:C:2005:47, punto 22, nonché del 2 giugno 2016, Lajvér, C 263/15, EU:C:2016:392, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, una simile circostanza non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto (sentenza del 2 giugno 2016, Lajvér, C 263/15, EU:C:2016:392, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									